

## IVA

### **Lettere d'intento: dati disponibili nel cassetto fiscale del fornitore**

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

Con il [provvedimento prot. n. 96911/2020](#), pubblicato ieri, **27 febbraio**, l'Agenzia delle entrate ha finalmente dettato le **modalità operative** per l'attuazione delle **disposizioni** di cui all'[articolo 12-septies D.L. 34/2019](#) (c.d. **“Decreto crescita”**).

Come noto, il citato [articolo 12-septies](#) ha previsto che, dallo **scorso 1° gennaio 2020**, gli esportatori abituali **non hanno più l'obbligo di consegnare al fornitore** (o alla dogana) la **dichiarazione di intento** e la **copia della ricevuta di trasmissione telematica** della stessa all'Agenzia delle entrate.

Le ulteriori semplificazioni previste riguardano l'**eliminazione dell'obbligo di numerazione progressiva** e **annotazione delle dichiarazioni d'intento emesse e ricevute in un apposito registro**, l'abrogazione dell'**obbligo di conservazione**, la soppressione della previsione che chiedeva di indicare nel **quadro VI della dichiarazione Iva** i dati delle **dichiarazioni d'intento ricevute**.

La norma, tuttavia, dispone che gli **estremi del protocollo di ricezione delle ricevute telematiche** rilasciate dall'Agenzia delle entrate debbano essere **indicati dal cedente nelle fatture emesse**, ovvero debbano essere indicati dall'importatore nella **dichiarazione doganale**.

Con il provvedimento pubblicato ieri, **27 febbraio**, l'Agenzia delle entrate ha quindi dettato le disposizioni concernenti le modalità con le quali renderà disponibili a **ciascun fornitore**, a partire dal **2 marzo 2020**, mediante l'**utilizzo del “Cassetto fiscale”**, le **informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica** all'Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di **effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta**.

Le informazioni potranno essere consultate non solo dai fornitori, ma anche dagli **intermediari già delegati dagli stessi ad accedere al loro “Cassetto fiscale”**.

Si ricorda, a tal proposito, che l'effettuazione di cessioni o prestazioni di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#), senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione di intento**, comporta l'irrogazione di una **sanzione dal 100 al 200% dell'imposta**.

Sempre con il **sudetto provvedimento** sono stati inoltre aggiornati il **modello di dichiarazione d'intento** di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le relative **istruzioni** e le **specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati**.

Il **nuovo modello è immediatamente utilizzabile**; quello vecchio, tuttavia, potrà comunque essere utilizzato **fino al sessantesimo giorno successivo** alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (e, quindi, fino al **prossimo 27 aprile**).